

ALLEGATO 2 - QUADRO PRESCRITTIVO

SOMMARIO

SEZIONE A) - Autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	2
SEZIONE B) - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.....	5
SEZIONE C) - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.....	7
SEZIONE D) - Permesso a costruire, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.....	9
SEZIONE E) - Parere favorevole di valutazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.....	11

SEZIONE A) - Autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Realizzazione dell'impianto

1. Si **autorizza** la realizzazione dell'impianto, ai sensi dell'articolo 208 del legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle seguenti prescrizioni costruttive, fatte salve le condizioni generali e particolari, riguardanti gli aspetti edilizi, riportate nella successiva Sezione D:
 - 1.1. devono essere osservate scrupolosamente tutte le indicazioni e le modalità realizzative contenute negli elaborati tecnici progettuali approvati con il presente provvedimento di cui al punto 5 della parte dispositiva della determinazione dirigenziale;
 - 1.2. in relazione alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito deve essere evitata ogni interferenza con punti di approvvigionamento di acque destinate ad uso potabile e con l'alveo di piena dei laghi, fiumi, torrenti;
 - 1.3. devono essere evitati rischi di frane o cedimenti delle pareti e del fondo degli scavi di cantiere, nonché rischi di spostamenti e deformazioni delle opere idrauliche per il drenaggio delle acque meteoriche;
 - 1.4. devono essere installati e mantenuti, secondo le disposizioni di legge vigenti, cartelloni all'ingresso dell'impianto indicanti tipo e classificazione dell'impianto, estremi delle autorizzazioni, responsabile dell'impianto, orari di apertura e chiusura, recapiti telefonici in caso di emergenza;
 - 1.5. l'impianto deve essere provvisto di una recinzione di altezza non inferiore a 200 cm ed essere oggetto di costanti verifiche, in modo da impedire l'accesso a persone non autorizzate e agli animali.

Gestione operativa dell'impianto

2. **autorizza** l'esercizio, ai sensi dell'articolo 208 del legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle operazioni di recupero **R12** e **R13** e delle operazioni di smaltimento **D9** e **D15** di rifiuti speciali pericolosi previste, rispettivamente, nell'Allegato C e nell'allegato B della Parte IV del medesimo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni gestionali devono essere rispettate e seguite tutte le indicazioni e le modalità gestionali contenute negli elaborati tecnici progettuali approvati con il presente provvedimento di cui al punto 5 della parte dispositiva della determinazione dirigenziale. In particolare, si richiamano quelle previste nella "Relazione Tecnica RT" rev. 2 datata 08/03/2022 (*allegata alla documentazione assunta al prot. n. 3564 del 10/03/2022*), che devono intendersi come prescrizioni di questa autorizzazione;
 - 2.2. i rifiuti pericolosi ammessi all'impianto da sottoporre alle operazioni di trattamento sono i seguenti:
 - **EER 18 01 03*** "Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni";
 - **EER 18 02 02*** "Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni".
 - 2.3. l'accettazione dei rifiuti in ingresso dovrà essere gestita da personale con appropriato livello di formazione e addestramento. La documentazione utilizzata (es. schede delle verifiche esperite, analisi, rapporti) inerente le fasi di accettazione dei rifiuti acquisiti deve essere tenuta unitamente al formulario di identificazione rifiuti;
 - 2.4. i rifiuti in ingresso, nonché i rifiuti in uscita dall'impianto, devono essere oggetto di pesatura;
 - 2.5. la movimentazione dei rifiuti depositati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale;

2.6. l'operazione di trattamento (R12 - D9) consiste nell'operazione di **sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo** definita all'art. 2, comma 1, lettera m), del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;

2.7. la capacità e la potenzialità dell'impianto sono indicate nella tabella sottostante:

Codice EER	Quantità max stoccabile	Potenzialità trattam. max oraria	Potenzialità trattam. max giornaliera	Potenzialità trattam. annuo
	R13 - D15	R12 - D9	R12 - D9	R12 - D9
18 01 03*	Ton. 40	Ton/h 0,5	Ton. 9	Ton. 3.195
18 02 02*				

2.8. Il deposito (D15) o messa in riserva (R13) dei rifiuti sanitari in ingresso all'impianto potranno essere stoccati - in attesa del loro avvio alle operazioni di trattamento - per un massimo di **5** giorni come disposto dall'art. 8 del DPR 15 luglio 2003, n. 254;

2.9. le fasi di trattamento sono costituite dalle seguenti:

- a) Fase di carico dei rifiuti nell'alimentazione dell'impianto di sterilizzazione;
- b) Triturazione mediante tritratore a coltelli, seguito da una fase di grigliatura per raggiungimento della pezzatura prevista;
- c) Accumulo del rifiuto triturato su un agitatore a fondo piatto;
- d) Trasferimento, mediante l'utilizzo di una coclea, nella camera di sterilizzazione;
- e) Fase di sterilizzazione;
- f) Asciugatura mediante vapore e completamento della fase evaporativa mediante l'utilizzo di una pompa da vuoto;
- g) Scarico del rifiuto sterilizzato.

2.10. l'operazione di sterilizzazione dovrà effettuarsi nel rispetto della norma **UNI 10384/94**;

2.11. l'abbattimento della carica microbica dovrà essere tale da garantire un S.A.L. (*Sterility Assurance Level*) non inferiore a 10^{-6} ;

2.12. il gestore, prima dell'avvio alle successive operazioni di smaltimento/recupero del lotto dei rifiuti prodotti, dovrà procedere alla loro classificazione al fine di verificare la conformità a quanto prescritto ai punti 2.10, 2.11 e 2.14 della presente sezione;

2.13. l'impianto dovrà attenersi alle disposizioni indicate dal DPR 15 luglio 2003, n. 254, per le strutture sanitarie e, in particolare, a quelle di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 e allegato III del richiamato decreto;

2.14. ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 5, del suddetto decreto, l'impresa deve prevedere la convalida dell'impianto di sterilizzazione prima della sua messa in funzione, secondo i criteri previsti dall'Allegato III. La convalida deve essere ripetuta:

- Ogni 24 mesi dal termine della fase di messa in funzione dell'impianto;
- Ad ogni intervento di manutenzione straordinaria.

La relativa documentazione dovrà essere conservata per 5 anni, a disposizione delle competenti autorità;

2.15. ai sensi del comma 6, l'efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata e certificata secondo i tempi, le modalità e i criteri previsti dall'Allegato III del DPR 15 luglio 2003, n. 254;

2.16. ai sensi del comma 8, presso l'impianto dovrà essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente, che devono contenere le seguenti informazioni minime:

- a) Numero identificativo del ciclo di sterilizzazione;
- b) Quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
- c) Data del processo di sterilizzazione;

- 2.17. riguardo le operazioni di disinfezione e sanificazione delle aree di stoccaggio e lavorazione, dovrà essere predisposto dall'impresa un registro. Le operazioni di disinfezione e sanificazione dovranno avvenire almeno con cadenza settimanale;
- 2.18. dovrà essere predisposto un registro per le operazioni di verifica e manutenzione dell'impianto di triturazione;
- 2.19. dovrà essere predisposto un registro per le operazioni di verifica e manutenzione dell'impianto di sterilizzazione;
- 2.20. le aree di messa in riserva dei rifiuti devono essere limitate da appositi separatori, anche temporanei, che ne impediscano la miscelazione;
- 2.21. le aree dovranno essere dotate di apposita cartellonistica che faccia riferimento allo specifico codice EER e alla tipologia di materiali stoccato;
- 2.22. deve essere garantita la presenza di presidi appositamente posizionati nelle zone adibite alle operazioni di gestione e trattamento, che prevedano la presenza di sostanze adsorbenti, detersivi sgrassanti e di sanitizzanti da utilizzare in caso di perdite o sversamenti accidentali;
- 2.23. dalla suddetta operazione di trattamento (sterilizzazione) si produce il rifiuto codice **EER 19 12 10** "Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)" per un quantitativo annuo complessivo pari a circa tonnellate **2.900**;
- 2.24. la classificazione del rifiuto sterilizzato prodotto deve avvenire secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 21640:2021, al fine dell'attribuzione della classe di appartenenza, classificata in base ai valori di specifici parametri (Potere calorifico inferiore, Contenuto di mercurio, Contenuto di cloro);
- 2.25. IL numero di bioindicatori adeguati al processo di sterilizzazione usato dovrà essere almeno **1** ogni **200** litri di volume utile di camera di sterilizzazione con un minimo di **tre**. Tali bioindicatori dovranno essere conformi alle norme **UNI EN ISO 11138:2017**;
- 2.26. il rifiuto prodotto costituito dal codice **EER 19 12 10** può essere stoccato in deposito preliminare o messa in riserva presso il medesimo impianto - prima del conferimento ad altri impianti per l'effettuazione delle successive operazioni di smaltimento e/o recupero - per una capacità massima istantanea di tonnellate **57**;
- 2.27. lo stoccaggio (deposito preliminare o messa in riserva) di tali rifiuti sanitari sterilizzati (codice EER 19 12 10) può essere effettuato per un periodo di tempo non superiore a giorni **30** dalla data della loro produzione;
- 2.28. i rifiuti sanitari sterilizzati - costituiti da codice **EER 19 12 10** - dovranno essere conferiti ad altri impianti nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 11 del DPR 15 luglio 2003, n. 254;
- 2.29. l'impresa dovrà, annualmente, comunicare alla A.C. (Provincia di Fermo) e all'ARPAM – Dipartimento Area Vasta Sud – Servizio Territoriale di Fermo, l'impianto/gli impianti di smaltimento/recupero finale, ai quali verrà avviato il "Rifiuto Sterilizzato" identificato con codice EER 19 12 10;
- 2.30. gli altri rifiuti speciali prodotti dall'attività autorizzata saranno gestiti dall'impresa nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 185-bis del legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 2.31. le operazioni di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, stoccati esternamente allo stabilimento, dovranno essere condotte adottando tutte le cautele per evitare interferenze con le matrici ambientali;
- 2.32. l'impresa autorizzata dovrà comunicare il nominativo del direttore o responsabile dell'impianto prima dell'inizio dell'attività di gestione dei rifiuti;
- 2.33. l'impresa autorizzata dovrà adottare tutte le speciali cautele per non arrecare nocimento alla salute del vicinato.

SEZIONE B) - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Si **autorizza**, ai sensi dell'articolo 269, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le emissioni in atmosfera del singolo punto di emissione **E1**, derivante dall'impianto di sterilizzazione dei rifiuti. L'impianto filtrante ha le seguenti caratteristiche:
 - Separatore di gocce Filtro classe di efficienza C4, costituito da fibra sintetica e densità progressiva;
 - Filtro classe di efficienza F9, filtro per polveri fini;
 - Filtro HEPA H14, carta di fibra di vetro idrorepellente pieghettata;
 - Filtro a carboni attivi per eventuali componenti odorigene.
2. Sono **stabilite** le seguenti prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico:

2.1. VALORI LIMITE

Scarichi convogliati - Limiti da rispettare alle emissioni significative:

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Portata (Nm ³ /h)	Inquinanti	Valori Limite
E1	Impianto filtrante come descritto	1500	Polveri totali	10 mg/Nm³
			COV come TOC	25 mg/Nm³

Tutte le operazioni connesse all'attività produttiva saranno effettuate in condizioni tali da garantire il massimo contenimento delle emissioni diffuse.

2.2. CONFORMITÀ AI VALORI LIMITE

- ai sensi del comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs 152/06, la ditta è tenuta:
 - a) a comunicare al Comune di Porto Sant'Elpidio, alla Provincia di Fermo ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM la data di messa in esercizio dell'emissione E1 con un anticipo di almeno 15 giorni;
 - b) a comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM, almeno 15 giorni prima, la data di messa a regime dell'emissione E1 e la data in cui saranno effettuati i controlli di cui alla successiva lettera c.;
 - c) ad effettuare nei 10 giorni successivi alla messa a regime dell'impianto e in giorni non consecutivi, due campionamenti all'emissione E1 ed a comunicarne gli esiti alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM entro 30 giorni dal prelievo, verificando il rispetto dei limiti imposti nel precedente punto 1).
- prima della messa in esercizio dell'impianto, l'impresa è tenuta ad eseguire le seguenti operazioni:
 - a) tutte le emissioni significative ed il relativo tronchetto per il prelievo degli inquinanti devono essere rese conformi alla norma tecnica di settore UNI EN 15259:2008;
 - b) eseguire tutte le opere eventualmente necessarie per consentire in sicurezza ed in qualsivoglia momento gli accessi, le ispezioni e le operazioni di prelievo ai fini del controllo delle emissioni da parte degli organi competenti;
- il termine massimo di messa a regime emissioni è stabilito in 15 giorni a partire dalla data di messa in esercizio;
- devono essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria. Al riguardo la ditta è tenuta al rispetto dell'allegato V alla parte V del D.lgs 152/06 relativo alla gestione dei solventi ed alla movimentazione, trasporto, ecc. di sostanze polverulente. Tutte le operazioni connesse all'attività produttiva dovranno essere effettuate in condizioni tali da garantire il massimo contenimento delle emissioni diffuse;

- tutti i sistemi di abbattimento a servizio dell'emissione E1, nonché i sistemi di aspirazione devono essere mantenuti in perfetta efficienza e sottoposti alle operazioni di manutenzione previste dai loro costruttori. Traccia documentale delle operazioni di manutenzione effettuate e dei rifiuti derivanti da dette operazioni deve essere tenuta presso l'impianto per almeno 4 anni;
- La conformità ai valori limite stabiliti dovrà essere dimostrata almeno annualmente e secondo i criteri di cui all'allegato VI della parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri (punto 2.7 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo.
- Le misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera, devono essere eseguite ed elaborate nei modi e nelle condizioni previste dal art. 271 della parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed entro i quindici giorni successivi alla messa a regime dell'impianto, attraverso misure riferite a due giorni non consecutivi, compresi in un periodo dieci giorni.

2.3. METODI DI CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI

- Per le sezioni ed i siti di misurazione si applica la norma UNI EN 15259: 2008.
- Per la misurazione periodiche di parametri nei flussi gassosi convogliati si applica la norma UNI CEN TS 15675:2008.
- Per la misura di velocità e portata si applicano i metodi UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN ISO 16911-2:2013.
- Per le emissioni di polveri si applicano le norme UNI EN 13284-1
- Per le emissioni di COV si applica il metodo UNI EN 12619:2013.

SEZIONE C) - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Si **autorizza**, ai sensi ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, connesse allo svolgimento dell'attività di sterilizzazione dei rifiuti. L'area urbana dedicata allo stabilimento produttivo risulta dotata di una pubblica fognatura. Benché siano stati realizzati dei collettori separati (condotta delle acque bianche e condotta delle acque nere), esistono ancora dei tratti della rete fognaria in cui avviene la miscelazione tra le acque bianche e le acque nere (rete mista). I collettori della rete mista come pure quelli dedicati esclusivamente alla raccolta delle acque nere sono gestiti dalla Tennacola SpA. La fognatura pubblica delle acque bianche è gestita dal Comune. L'impresa produce i seguenti reflui:

- le acque di percolamento e di dilavamento delle superfici interne allo stabilimento che vengono allontanate e raccolte in un bacino a tenuta stagna della capacità di 5 mc, ed infine trattate come rifiuto liquido;
- le acque di dilavamento delle superfici esterne allo stabilimento che sono raccolte e trattate in un impianto specifico per acque di prima pioggia, costituito da:
 - ✓ Pozzetto di raccolta;
 - ✓ Pozzetto scolmatore per la separazione tra le acque di prima e di seconda pioggia;
 - ✓ Fase di dissabbiatura;
 - ✓ Fase di disoleazione;
 - ✓ Pozzetto fiscale di campionamento.

Le acque di prima pioggia trattate, sono immesse nella linea fognaria realizzata esclusivamente per le acque nere, che **costeggia il lato est di via dell'Informatica**, ma che (non essendo stati ultimati i lavori di separazione della rete mista) riceve più a valle le acque meteoriche (acque bianche) di dilavamento della sede stradale e dell'area urbana. Configurando così la linea come mista, limitatamente a questo specifico ramo in cui non è ancora stata ultimata la separazione.

Le acque di dilavamento delle superfici potenzialmente non contaminate (coperture) e di seconda pioggia (in uscita dal pozzetto scolmatore), sono scaricate nella linea fognaria dedicata alle acque bianche che **costeggia il lato ovest** di via dell'Informatica, e che risulta ultimata fino al recapito finale in corpo idrico superficiale.

Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici attraverso una rete esclusiva sono scaricate nella linea delle acque nere che costeggia il lato est di via dell'Informatica, come accade per le acque di prima pioggia trattate.

2. A tutela della qualità delle acque, **nel pozzetto fiscale che deve essere previsto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia** e prima dell'immissione nella pubblica fognatura che costeggia il lato est di via dell'Informatica, devono essere:

- 2.1. rispettati i limiti di concentrazione della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico in corpo idrico superficiale, ad eccezione dei parametri BOD5, COD e SST per i quali è consentito rispettare i valori previsti per gli scarichi in rete fognaria dalla stessa tabella;
- 2.2. eseguiti, con cadenza almeno annuale, autocontrolli in relazione ai parametri: **BOD5, COD, SST, e Idrocarburi totali**; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di modifica o rinnovo del titolo abilitativo;

Devono essere svolte tutte le manutenzioni necessarie per il mantenimento della massima efficienza del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia e dei collettori per il recapito delle acque reflue; i fanghi ed ogni altro materiale di risulta dalle operazioni di manutenzione ordinaria e

straordinaria dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto nella parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; i documenti che attestino la data e il tipo di manutenzioni effettuate devono essere conservati per almeno 5 anni.

SEZIONE D) - Permesso a costruire, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Con riferimento alla nota del Comune di Porto Sant'Elpidio prot. n. 24365 del 09/05/2022, i lavori dovranno essere eseguiti sotto l'osservanza delle vigenti leggi e disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità del progetto approvato e secondo le migliori regole dell'arte muraria, nonché sotto il rispetto delle seguenti

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

1. I lavori dovranno essere iniziati entro un anno e completati, così da rendere abitabile o agibile l'edificio, entro il termine di tre anni dalla data d'inizio dei lavori.
2. Il permesso è trasferibile a successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.
3. Il permesso viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni di progetto siano perfettamente eseguiti in scala e che le quote indicate corrispondano a verità: In caso contrario esso è da ritenersi nullo e privo di nessun effetto.
4. Il presente Permesso a costruire si intende rilasciato senza pregiudizio degli eventuali terzi.
5. È assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle più gravi sanzioni comminate dalla Legge.
6. Il titolare del permesso, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono in solido responsabili dell'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia e delle prescrizioni di cui al presente permesso, come pure per tutto quanto riguarda la buona condotta dei lavori, prevenzioni infortuni, danni a cose e a terzi etc..
7. I lavori dovranno essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi vigenti.
8. prima dell'inizio dei lavori il titolare dovrà depositare presso l'Ufficio Tecnico Comunale la denuncia di inizio dei lavori stessi e le dichiarazioni del direttore dei lavori e del costruttore con le quali essi accettano l'incarico.
9. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere richiesti all'ufficio tecnico comunale gli allineamenti e le quote ai quali dovranno essere subordinati i lavori stessi.
10. Con l'assegnazione degli allineamenti e le quote il Comune non assume alcun impegno, sia per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di sistemazione e di rettificazione stradale, sia per la costruzione della fognatura là dove questa manchi o sia deficiente, sia per la costruzione della strada stessa ove questa esista solo allo stato di tracciato, per la quale, in ogni modo, quando verrà eseguita verranno applicate le disposizioni di legge e di P.R.G.
11. Per le costruzioni soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, secondo le norme del Decreto Prefettizio 15.05.1960 n. 11069, necessita del parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
12. È fatto obbligo al titolare del permesso promuovere il sopralluogo dell'Ufficio Tecnico comunale prima di spiccare le opere fuori terra, al fine di verificare l'ubicazione del fabbricato, sia rispetto all'allineamento stradale, sia rispetto ai confini contigui, in conformità al progetto approvato.
13. I ponti di servizio non dovranno mai oltrepassare la larghezza del marciapiede e dovranno avere tutti i requisiti necessari a garantire l'incolumità dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali; dovranno avere predisposte segnalazioni regolamentari, sia diurne che notturne e quanto altro occorra onde impedire il verificarsi degli incidenti.

14. Quando si renda necessaria l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche non può essere posto mano ai lavori prima che l'occupazione sia autorizzata ed effettuato il pagamento della relativa tassa e della cauzione al Comune.
15. Al titolare del permesso è fatto obbligo di riparare tutti i danni alle strade comunali e loro adiacenze e pertinenze derivanti dalle opere da effettuare, come pure richiedere permessi ed accessi provvisori. Nel caso si dovesse superare la cunetta stradale o comunque influire sul regolare deflusso delle acque, dovranno essere prese, prima dell'inizio dei lavori, tutte quelle precauzioni ad eseguire tutte quelle opere (spallete, canalizzazioni ecc.) necessarie ad assicurare il libero deflusso. Per le opere del genere definitive dovrà essere presentata domanda a parte.
16. Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti del servizio pubblico, dovrà usare ogni cautela per non danneggiarli e dovrà darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso.
17. Il presente permesso, unitamente agli elaborati allegati, dovrà essere tenuto presso il cantiere del lavoro per la durata del tempo stesso e dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale e degli agenti della Polizia Municipale.
18. E' fatto obbligo di munire il cantiere di un cartello affisso alla pubblica vista ed indicante con chiarezza gli estremi del permesso a costruire ed i nominativi del proprietario, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore.
19. Le opere autorizzate sono esclusivamente quelle elencate nell'allegata relazione tecnica, le cui indicazioni prevalgono sugli elaborati grafici in caso di eventuale discordanza.
20. L'intervento viene autorizzato nel rispetto delle prescrizioni contenute nei sopracitati pareri pervenuti ed acquisiti nell'ambito del procedimento

SEZIONE E) - Parere favorevole di valutazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151

1. Con riferimento alla nota prot. n. 7714 del 08/11/2021 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo, si **esprime il parere favorevole** alle seguenti condizioni:
 - 1.1. Anche per quanto non specificato, o non rilevabile dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica, dovrà essere rispettata la normativa di sicurezza in vigore (D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; DM 3/11/2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio"; DM 03/08/2015, Circolare 1324 del 07/02/2012, ecc.);
 - 1.2. Tutti gli elementi strutturali classificabili strutture abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco compatibili con il carico d'incendio del compartimento in cui risultano inserite (ad es. scale);
 - 1.3. L'impianto idrico antincendio sia realizzato in conformità alla norma UNI10779;
 - 1.4. L'impianto di rivelazione ed allarme incendi sia realizzato in conformità alla norma UNI9795;
 - 1.5. Sia rispettata la massima lunghezza dei corridoi ciechi (es. percorso di esodo dalla sala riunioni presente in area soppalco) di cui alla tabella S.4-18 del DM 03/08/2015.
2. Al termine dei lavori e prima di dare inizio all'esercizio dell'attività, il responsabile dell'attività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151, dovrà presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio mediante il modello MOD. PIN 2 - 2018 SCIA, in duplice copia, allegando la seguente documentazione:
 - 2.1. -Copia della presente nota.
 - 2.2. -Attestato di versamento ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 139/06, a mezzo di c/c postale n. 12465639 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Ascoli Piceno, o tramite bonifico bancario (IBAN: IT53 N 07601 13500 000012465639), indicando il C.R.O..
 - 2.3. -Dichiarazioni e certificazioni atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, come indicato nell'allegato II al DM 7/8/2012, in particolare:
 - a) Mod. Pin 2.1-2018 - Asseverazione - Asseverazione ai fini della sicurezza antincendi, attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando;
 - b) Relazione tecnica ed elaborati grafici progettuali (Allegare solo se non siano già stati esaminati dal Comando: ad es. per attività di cui all'Allegato I, cat. A del DPR 01/08/2011 n. 151);
 - c) Mod. Pin 2.2-2018 - Cert. REI - Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura), a firma di professionista antincendi di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06;
 - d) Mod. Pin 2.3-2018 - Dich. Prod - Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte, a firma di professionista antincendi di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06;
 - e) Mod.Dich.SCIA - Dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, dalla quale si evincano:
 - i quantitativi delle sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio;

- le caratteristiche degli impianti o apparecchiature pericolose;
 - le caratteristiche dei mezzi di estinzione (numero, tipologia e classe degli estintori, numero degli idranti, caratteristiche della riserva idrica e del gruppo di pompaggio, ecc.).
- f) Dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti ai fini della sicurezza antincendio:
- Dichiarazioni di conformità/rispondenza (in originale) previste dall'art. 7 del D.M. 37/2008 e redatte secondo i facsimili appositamente predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico (corredate di documentazione progettuale a firma di tecnico abilitato);
 - Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008, occorre produrre le dichiarazioni di corretta installazione e funzionamento da compilarsi sul modello Mod. Pin 2.4-2018 Dich. Imp. da parte dell'installatore, corredate di documentazione progettuale a firma di professionista, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti;
 - Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008, in assenza di documentazione progettuale, occorre produrre le certificazioni di rispondenza e funzionalità redatte sul modello Mod. Pin 2.5-2018 - Cert. Imp. a firma di professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui all'articolo 16 comma 4 del D.Lgs 139/2006 corredate di documentazione tecnica illustrativa, espressamente specificante il rispetto dei requisiti tecnici e prestazionali previsti da disposizioni vigenti.
- g) Copia degli attestati di idoneità al corso di formazione per "addetto antincendio", ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.lgs. n. 81/08 e della Legge n. 609/96 e al corso di aggiornamento ai sensi della Circ. n. 5987 del 23.2.2011. Si informa che i corsi antincendio possono essere richiesti anche a questo Comando compilando la domanda scaricabile all'indirizzo www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ fermo, alla sezione 'Formazione D.lgs. 81/08';
- h) Attestazione rilasciata dell'ente erogatore, da cui si evinca, relativamente alla portata idrica dell'acquedotto, un'indisponibilità per manutenzione non superiore a 60 ore/anno, relativamente all'area interessata dall'impianto, attestabile mediante dati statistici relativi agli anni precedenti in conformità al punto A.1.4 della norma UNI 10779:2007. In tal caso i requisiti di portata e pressione richiesti dovranno essere certificati mediante Mod. Pin 2.5-2018 - Cert. Imp., a firma di professionista antincendi di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06.